



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01201803032246 del 02/03/2023 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.405214 del 29/08/2023

Oggetto: Trasporti Eccezionali Metrasped Tiss srl – modifica date di transito

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Venezia è competente per il rilascio delle autorizzazioni al transito sull'intero territorio provinciale dei veicoli eccezionali in condizioni di eccezionalità;
- la Città Metropolitana ha inoltrato all'Area Lavori Pubblici, Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, Servizio Sportello Mobilità Terrestre richiesta di nulla osta al trasporto eccezionale, per la ditta Metrasped Tiss srl, cod. prat. 2875 e 2871, per il transito sul territorio di competenza del Comune di Venezia;
- per la sicurezza della circolazione stradale il rilascio del nulla osta al transito del veicolo eccezionale in condizioni di eccezionalità è stato vincolato alla richiesta di apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione veicolare;
- la ditta Metrasped Tiss srl, con sede a Malcontenta in via Malcontenta 12, ha inoltrato all'Area Lavori Pubblici, Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, Servizio Sportello Mobilità Terrestre, con prot. 368392 il 31/07/2023, richiesta di ordinanza per transitare sul territorio comunale con veicolo *in condizione di eccezionalità*;
- il comune di Venezia ha emesso l'ordinanza n. 533 in data 09/08/2023, in evasione all'istanza pervenuta;

Considerato che:

- la ditta Metrasped Tiss, con prot. 405214 del 29/08/2023, ha inoltrato richiesta di modifica del provvedimento n.533 emesso in data 09/08/2023, per lo slittamento della data effettiva del transito del veicolo;
- la data effettiva del transito avverrà, nella fascia oraria notturna dalle ore 01.00 e le ore 05.00 del giorno 30 o in alternativa il 31 agosto 2023, anziché il 29 o in alternativa il 30 agosto 2023 come stabilito nell'ordinanza n.533;

Ritenuto quindi:

necessario aggiornare l'ordinanza n.533/2023 in base a quanto comunicato dall'istante;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Metrasped Tiss srl, con marca da bollo n. 001201803032257 del 02/03/2023, annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento, prot. n.405214 del 29/08/2023;



- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **l'ordinanza dirigenziale n.533 del 09/08/2023, trova attuazione:**

- dalle ore 01 alle ore 05.00 del giorno 30 o del giorno 31 agosto 2023

La presente ordinanza ha validità ed esecutività secondo quanto precisato al punto 1.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.



A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*